ACCORDO INTERNO

relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della convenzione ACP-CEE di Lomé

(76/164/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in appresso denominato il trattato, e la convenzione ACP-CEE di Lomé, firmata il 28 febbraio 1975, in appresso denominata la convenzione,

considerando che i rappresentanti della Comunità dovranno prendere posizioni comuni in sede di Consiglio dei ministri previsto dalla convenzione, in appresso denominato Consiglio dei ministri ACP-CEE ; che, d'altro canto, l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio potranno richiedere, a seconda dei casi, un'azione della Comunità, un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro ;

considerando che le posizioni comuni che i rappresentanti della Comunità dovranno prendere nei settori di competenza della stessa saranno fissate conformemente alle disposizioni del trattato, le quali saranno parimenti applicabili per adottare i provvedimenti per l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri del Consiglio dei ministri ACP-CEE che rientrano in un'azione della Comunità per gli stessi settori ; che, inoltre, spetterà al Consiglio delle Comunità europee fissare, con regolamento, le modalità secondo le quali saranno attuate le misure di salvaguardia previste all'articolo 10 della convenzione ;

considerando che è però necessario per gli Stati membri precisare le condizioni secondo cui verranno delineate, nei settori di loro competenza, le posizioni comuni che i rappresentanti della Comunità dovranno prendere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CEE ; che spetterà loro, inoltre, prendere negli stessi settori i provvedimenti per l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio che potrebbero richiedere un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro ;

considerando che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri dirimeranno le controversie che possono sorgere fra di loro per quanto riguarda la convenzione,

previa consultazione della Commissione delle Comunità europee,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

1. La posizione comune che i rappresentanti della Comunità devono prendere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CEE quando esso è investito di problemi che rientrano nella competenza degli Stati membri, è fissata dal Consiglio che delibera all'unanimità previa consultazione della Commissione.

2. Quando, in applicazione dell'articolo 75 della convenzione, il Consiglio dei ministri ACP-CEE intende delegare al comitato degli ambasciatori previsto dalla convenzione, il potere di prendere decisioni o di formulare raccomandazioni o pareri nei settori di competenza degli Stati membri, la posizione comune è fissata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione.

3. La posizione comune che i rappresentanti della Comunità prendono in seno al comitato degli ambasciatori è adottata alle condizioni fissate nel paragrafo 1.

Articolo 2

1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio dei ministri ACP-CEE nei settori di competenza degli Stati membri sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti da essi adottati.

2. Il paragrafo precedente è anche applicabile per le decisioni e le raccomandazioni prese dal comitato degli ambasciatori in applicazione dell'articolo 77 della convenzione.

Articolo 3

Qualsiasi trattato, convenzione, accordo o intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa che riguardi materie trattate nella convenzione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o più Stati membri e uno o più Stati ACP, è comunicato senza indugio, a cura dello Stato o degli Stati membri interessati, agli altri Stati membri ed alla Commissione.

A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato è oggetto di una deliberazione in seno al Consiglio.

Articolo 4

Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 81 della convenzione per i settori che sono di competenza degli Stati membri, consulta in precedenza gli altri Stati membri.

Se il consiglio dei ministri ACP-CEE è indotto a prendere posizione sull'azione dello Stato membro di cui al primo comma, la posizione sostenuta dalla Comunità è quella dello Stato membro interessato, a meno che i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente.

Articolo 5

Le controversie sorte tra Stati membri circa la convenzione, i protocolli che vi sono allegati nonché gli accordi interni firmati per l'applicazione della convenzione sono sottoposte, a richiesta della parte più diligente, alla Corte di giustizia della Comunità europee alle condizioni previste dal trattato e dal protocollo relativo allo statuto della Corte di giustizia allegato a detto trattato.

Articolo 6

I rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, previa consultazione della Commissione, possono modificare o completare in qualsiasi momento il presente accordo.

Articolo 7

Il presente accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al segretariato del Consiglio delle Comunità europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.

Il presente accordo entra in vigore, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, contemporaneamente alla convenzione. Esso rimane in applicazione per la stessa durata di quest'ultima.

Articolo 8

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sei testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

Udfærdiget i Bruxelles, den elvte juli nitten hundrede og femoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am elften Juli neunzehnhundertfünfundsiebzig.

Done at Brussels on the eleventh day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-five.

Fait à Bruxelles, le onze juillet mil neuf cent soixante-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì undici luglio millenovecentosettantacinque.

Gedaan te Brussel, elf juli negentienhonderd vijfenzeventig.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België



På Kongeriget Danmarks vegne

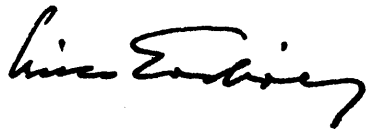

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

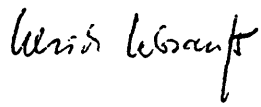

Pour le gouvernement de la République française

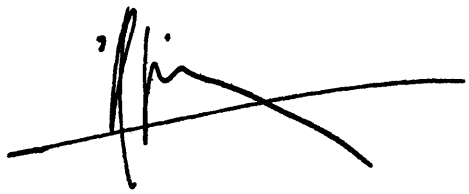

For the Government of Ireland



Per il governo della Repubblica italiana

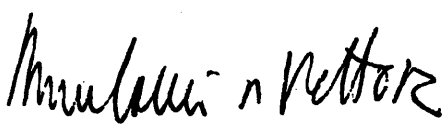

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

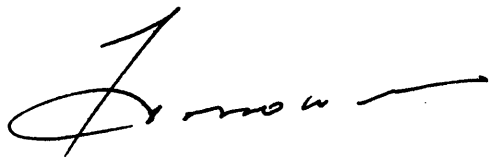

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

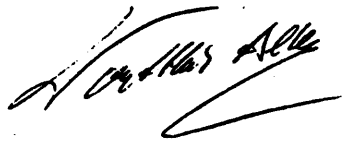

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

